

Circolare 21 agosto 2008, n. 20 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Libro unico del lavoro e attività ispettiva - Articoli 39 e 40 del decreto legge. n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2008, n. 200.

Finalità

Obiettivo della presente circolare è quello di evidenziare al personale ispettivo, anche al fine di uniformarne l'azione sull'intero territorio nazionale, il radicale mutamento delle attività ispettiva e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il Libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

Omissis

Libro unico del lavoro: soggetti obbligati

Omissis

Non rientrano, pertanto, tra gli obbligati alla tenuta del Libro unico del lavoro:

omissis

Sono, infine, esentate dalla tenuta del Libro unico del lavoro le pubbliche amministrazioni, le quali provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico.

Omissis

Obbligo di istituzione e tenuta

omissis

c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Circolare 21 agosto 2008, n. 20 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Libro unico del lavoro e attività ispettiva - Articoli 39 e 40 del decreto legge. n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2008, n. 200.

Come si nota, le modalità di tenuta del Libro unico del lavoro rispettano l'esigenza di non irrigidire in alcun modo le odierne modalità di tenuta - anche informatica - dei libri matricola, paga e presenze, mirando tuttavia alla piena attuazione dei sistemi di elaborazione.

Con specifico riferimento alla modalità di tenuta su supporti magnetici, va precisato, ulteriormente, che i documenti informatici che compongono il Libro unico del lavoro devono avere la forma di documenti statici non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica. Essi possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché rimanga sempre assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di paga. Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni degli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale del lavoratori, alla data e alle associazioni logiche di tali dati. Il Libro unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato "pdf"), in caso di verifiche, controlli o ispezioni.

Omissis